

**Testo coordinato delle integrazioni e modifiche apportate con la deliberazione
183/2024/R/COM**

**DELIBERAZIONE 15 DICEMBRE 2020
547/2020/R/COM**

**RAZIONALIZZAZIONE DELLE MODALITÀ E DELLE TEMPISTICHE DI RENDICONTAZIONE
DEI COSTI DEL GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1138^a riunione del 15 dicembre 2020

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, recante il Testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: TIMM);
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/elt 44/11, recante l'approvazione dei corrispettivi per la partecipazione alla piattaforma dei conti energia a termine per l'anno 2011 nonché il riconoscimento e copertura del consuntivo dei costi 2010 e del preventivo dei costi 2011 comunicati dalla società Gestore dei Mercati Energetici Spa per lo svolgimento delle attività strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio dell'Autorità (di seguito: deliberazione ARG/elt 44/11);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, ARG/elt 104/11, recante condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (di seguito: deliberazione ARG/elt 104/11);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas, recante il Testo integrato del bilanciamento (di seguito: TIB);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2018, 631/2018/R/gas, recante il Testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale (di seguito: TIMMIG);
- la deliberazione dell'Autorità 9 ottobre 2018, 501/2018/R/efr, recante l'approvazione dell'aggiornamento del Regolamento delle transazioni bilaterali e delle Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (di seguito: deliberazione 501/2018/R/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2018, 658/2018/R/eel, recante le modalità di recupero dei costi sostenuti dalla società Gestore dei Mercati Energetici Spa per

l'istituzione, la modifica e la gestione del *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero (di seguito: deliberazione 658/2018/R/eel);

- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2020, 550/2020/R/efr, recante anche una più recente approvazione dell'aggiornamento del Regolamento delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica (di seguito: deliberazione 550/2020/R/efr).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 3, comma 3.1, del TIMM prevede che il Gestore dei Mercati Energetici – GME S.p.A. (di seguito: GME) svolga le attività di acquisizione, organizzazione, stoccaggio dei dati per il monitoraggio di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione, l'attività di condivisione dei medesimi dati con l'Autorità, nonché le attività di elaborazione e analisi di indici di mercato per il monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica di cui all'articolo 5 della medesima deliberazione;
- l'articolo 9 del TIMM prevede, per quanto qui rileva, che:
 - entro il 31 marzo di ciascun anno, il GME invii all'Autorità una documentata relazione tecnica avente ad oggetto il consuntivo dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui al precedente punto nell'anno antecedente, con evidenza della quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti. Il GME ha l'obbligo di tenere separata evidenza contabile dei medesimi costi tramite una commessa di contabilità analitica;
 - entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relazione di cui al precedente alinea, l'Autorità provveda a riconoscere l'ammontare dei costi a consuntivo relativi alle attività precedentemente richiamate. L'Autorità riconosce i soli costi incrementali rispetto a quelli già riconosciuti per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti;
 - ai fini dell'eventuale riconoscimento di maggiori costi a consuntivo rispetto ai costi riconosciuti a preventivo, il GME sia tenuto a:
 - a) corredare la relazione con documentazione idonea a comprovare, per ogni singola voce di costo, i maggiori costi effettivamente sostenuti dal soggetto rispetto ai costi riconosciuti a preventivo e specificare con chiarezza le cause sottostanti ogni scostamento;
 - b) assicurarsi che le cause di cui alla lettera a) siano verificabili dall'Autorità;
 - entro il 15 ottobre di ciascun anno, il GME invii all'Autorità una documentata relazione tecnica avente ad oggetto il preventivo dei costi per lo svolgimento delle attività di cui sopra nell'anno successivo, con evidenza della quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti;
 - entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relazione di cui al precedente alinea, l'Autorità provveda a riconoscere l'ammontare dei costi a preventivo relativi alle medesime attività. L'Autorità riconosce i soli costi incrementali rispetto a quelli già riconosciuti per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti;
- il medesimo articolo 9 del TIMM prevede che i costi riconosciuti a preventivo a GME per uno specifico anno, l'eventuale scostamento tra i costi riconosciuti a consuntivo e

- a preventivo, nonché gli eventuali corrispettivi specifici (questi ultimi sono corrispettivi appositamente definiti ai fini della realizzazione, entro le rispettive scadenze, di una o più attività che l’Autorità ritiene rilevanti per il conseguimento di obiettivi istituzionali o di pianificazione strategica) siano compresi nei corrispettivi per la partecipazione alla piattaforma dei conti energia a termine (di seguito: PCE) definiti dall’Autorità per il medesimo anno;
- l’articolo 4 della deliberazione ARG/elt 44/11 prevede che, entro il 31 marzo di ciascun anno, il GME trasmetta all’Autorità:
 - a) un prospetto recante i consuntivi - afferenti agli ultimi cinque anni antecedenti la comunicazione di GME - degli investimenti lordi e degli ammortamenti imputabili alla PCE e al TIMM, distinguendo:
 - i. gli investimenti lordi e gli ammortamenti direttamente imputabili alla PCE;
 - ii. gli investimenti lordi e gli ammortamenti direttamente imputabili al TIMM;
 - iii. gli investimenti lordi e gli ammortamenti indirettamente imputabili alla PCE;
 - iv. gli investimenti lordi e gli ammortamenti indirettamente imputabili al TIMM;
 - b) un’accurata descrizione dei *driver* adottati per l’imputazione alla PCE e al TIMM delle quote di loro competenza degli investimenti lordi e degli ammortamenti di cui alla lettera a), punti iii e iv, nonché delle ragioni sottostanti la scelta dei predetti *driver*;
 - c) un prospetto recante i consuntivi - afferenti agli ultimi cinque anni antecedenti la comunicazione di GME - dei ricavi, dei costi e dei conseguenti redditi operativi imputabili alla PCE e al TIMM nonché degli scostamenti rispetto ai preventivi relativi ai medesimi anni, distinguendo:
 - i. i costi direttamente imputabili alla PCE;
 - ii. i costi direttamente imputabili al TIMM;
 - iii. i costi indirettamente imputabili alla PCE;
 - iv. i costi indirettamente imputabili al TIMM;
 - d) un’accurata descrizione dei *driver* adottati per l’imputazione alla PCE e al TIMM delle quote di loro competenza dei costi di cui alla lettera c), punti iii e iv, nonché delle ragioni sottostanti la scelta dei predetti *driver*;
 - il medesimo articolo 4 della deliberazione ARG/elt 44/11 prevede altresì che, entro il 15 ottobre di ciascun anno, il GME sottoponga all’approvazione dell’Autorità una proposta per la definizione dei corrispettivi per la partecipazione alla PCE da applicarsi nell’anno successivo. Tale proposta è corredata da:
 - a) un prospetto recante i preventivi - afferenti ai cinque anni successivi la comunicazione di GME - degli investimenti lordi e degli ammortamenti imputabili alla PCE e al TIMM, distinguendo:
 - i. gli investimenti lordi e gli ammortamenti direttamente imputabili alla PCE;

- ii. gli investimenti lordi e gli ammortamenti direttamente imputabili al TIMM;
 - iii. gli investimenti lordi e gli ammortamenti indirettamente imputabili alla PCE;
 - iv. gli investimenti lordi e gli ammortamenti indirettamente imputabili al TIMM;
- b) un'accurata descrizione dei *driver* adottati per l'imputazione alla PCE e al TIMM delle quote di loro competenza degli investimenti lordi e degli ammortamenti di cui alla lettera a), punti iii e iv, nonché delle ragioni sottostanti la scelta dei predetti *driver*;
- c) un prospetto recante il preventivo - afferente all'anno successivo la comunicazione di GME - dei ricavi, dei costi e dei conseguenti redditi operativi imputabili alla PCE e al TIMM, distinguendo:
- i. i costi direttamente imputabili alla PCE;
 - ii. i costi direttamente imputabili al TIMM;
 - iii. i costi indirettamente imputabili alla PCE;
 - iv. i costi indirettamente imputabili al TIMM;
- d) un'accurata descrizione dei *driver* adottati per l'imputazione alla PCE e al TIMM delle quote di loro competenza dei costi di cui alla lettera c), punti iii e iv, nonché delle ragioni sottostanti la scelta dei predetti *driver*;
- e) un prospetto recante il preconsuntivo - afferente all'anno della comunicazione di GME - dei ricavi, dei costi e dei conseguenti redditi operativi imputabili alla PCE e al TIMM nonché degli scostamenti rispetto al preventivo relativo al medesimo anno, distinguendo:
- i. i costi direttamente imputabili alla PCE;
 - ii. i costi direttamente imputabili al TIMM;
 - iii. i costi indirettamente imputabili alla PCE;
 - iv. i costi indirettamente imputabili al TIMM.

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione 658/2018/R/eel prevede, per quanto qui rileva, che:
 - entro il 15 ottobre di ciascun anno, a partire dal 2019, il GME comunichi all'Autorità e a Terna S.p.A. (di seguito: Terna) la propria migliore stima degli oneri che sosterrà nel corso dell'anno successivo per il *coupling* unico infragiornaliero nonché il preconsuntivo dell'anno in corso;
 - entro il 31 marzo di ciascun anno, a partire dal 2020, il GME comunichi all'Autorità e a Terna il consuntivo degli oneri sostenuti nel corso dell'anno precedente per il *coupling* unico infragiornaliero;
- la deliberazione 658/2018/R/eel prevede altresì che i costi riconosciuti al GME per uno specifico anno ai fini del *coupling* unico infragiornaliero siano recuperati mediante un contributo da parte di Terna, purché ritenuti efficienti, ragionevoli e proporzionati.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 8 del TIMMIG individua le attività assegnate al GME, strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio relativamente alla dimensione concorrenziale del mercato gas all'ingrosso;
- l'articolo 10, comma 10.2, del TIMMIG prevede che, ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti per le attività di cui al precedente punto, il GME trasmetta all'Autorità:
 - a) entro il 15 ottobre di ciascun anno, il preventivo dei costi per l'anno successivo e il preconsuntivo dei costi per l'anno in corso;
 - b) entro il 31 marzo di ciascun anno, la relazione dell'attività svolta e il consuntivo dei costi effettivamente sostenuti nell'anno precedente.
- l'articolo 10, comma 10.3, del TIMMIG prevede che l'Autorità approvi entro:
 - a) il 15 novembre di ogni anno, il preventivo dei costi per l'anno successivo e il preconsuntivo dei costi per l'anno in corso di cui alla precedente lettera a);
 - b) il 30 aprile di ogni anno, il consuntivo dei costi di cui alla precedente lettera b);
- l'articolo 10, comma 10.1, del TIMMIG prevede che i costi delle attività di monitoraggio svolte dal GME siano finanziati a valere sul fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas, di cui all'articolo 8 del TIB.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 6, comma 6.6, della deliberazione ARG/elt 104/11 ha previsto che il GME predisponesse la sede per la contrattazione delle garanzie d'origine (di seguito: GO) e il relativo regolamento di funzionamento, comprensivo dei criteri per la determinazione dei corrispettivi per l'accesso (di seguito: Regolamento GO);
- l'articolo 7 del Regolamento GO prevede:
 - al comma 1, che gli operatori del Mercato organizzato delle GO (di seguito: MGO) a fronte del servizio fornito dal GME, siano tenuti a corrispondere, a favore dello stesso, i seguenti corrispettivi:
 - a) un corrispettivo di accesso;
 - b) un corrispettivo fisso annuo;
 - c) un corrispettivo per ogni GO negoziata sul M-GO;
 - al comma 2, che gli operatori della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle GO (di seguito: PB-GO) a fronte del servizio fornito dal GME, siano tenuti a corrispondere, a favore dello stesso, i seguenti corrispettivi:
 - a) un corrispettivo di accesso;
 - b) un corrispettivo fisso annuo;
 - c) un corrispettivo per ogni GO registrata sulla PB-GO;
 - al comma 4, che la misura dei corrispettivi sopra richiamati, definita annualmente dal GME, sia approvata dall'Autorità, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo, e sia pubblicata sul sito internet del GME.

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità, rispettivamente con la deliberazione 501/2018/R/efr e con la deliberazione 550/2020/R/efr, ha approvato le “Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica” (di seguito: Regole M-TEE) e il “Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica” (di seguito: Regolamento RTB-TEE);
- l’articolo 6 delle vigenti Regole M-TEE prevede:
 - al comma 1, che gli operatori del mercato, a fronte dei servizi forniti dal GME, siano tenuti al versamento a favore dello stesso di un corrispettivo per ogni titolo di efficienza energetica (di seguito: TEE) scambiato sul mercato;
 - al comma 2, che la misura del corrispettivo di cui al precedente alinea sia approvata dall’Autorità, con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo e sia pubblicata sul sito internet del GME;
- l’articolo 7 del vigente Regolamento RTB-TEE prevede:
 - al comma 1, che gli operatori del Registro dei titoli di efficienza energetica siano tenuti al versamento a favore del GME di un corrispettivo per ciascun TEE oggetto di transazioni bilaterali concluse;
 - al comma 2, che, qualora il predetto operatore sia anche operatore del mercato, questo non dovrà riconoscere al GME il corrispettivo di cui sopra per ogni TEE scambiato sul mercato. In tal caso il GME applicherà il corrispettivo di cui all’articolo 6 delle Regole M-TEE;
 - al comma 3, che la misura del corrispettivo di cui al precedente alinea sia approvata dall’Autorità, con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo, e sia pubblicata sul sito internet del GME.

CONSIDERATO CHE:

- solo nel caso delle attività richiamate nei precedenti punti, i costi del GME sono oggetto di rendicontazione ai fini dell’analisi e riconoscimento da parte dell’Autorità per il tramite dell’approvazione dei costi previsionali e consuntivati ovvero per il tramite dell’approvazione di specifici corrispettivi da applicare agli operatori;
- le modalità e le tempistiche di rendicontazione dei costi del GME attualmente vigenti, per quanto di competenza dell’Autorità, sono diverse in funzione dell’ambito di applicazione;
- solo nel caso dei costi afferenti al TIMM e alla PCE i contenuti delle comunicazioni relative ai costi di preventivo e consuntivo sono dettagliati nell’ambito della regolazione, come sintetizzati nei punti precedenti;
- le modalità di copertura dei costi del GME sono diverse in funzione delle attività svolte: a seguito di apposita verifica condotta a partire dagli elementi resi disponibili dal GME, i costi sono coperti, in alcuni casi, tramite corrispettivi applicati agli operatori (nei casi in cui i costi afferiscano a sedi di negoziazione o piattaforme di

mercato a cui gli operatori partecipano), in altri casi tramite contributi appositamente definiti;

- allo stato attuale, l'approvazione, da parte dell'Autorità, dei corrispettivi (ove previsti) da applicare agli operatori durante l'anno successivo ovvero, in relazione alle attività i cui costi non sono coperti da corrispettivi, dei costi previsionali e consuntivati avviene per il tramite di provvedimenti specifici e separati per ciascuna attività.

RITENUTO OPPORTUNO:

- uniformare le modalità e le tempistiche di rendicontazione dei costi del GME attualmente vigenti, per quanto di competenza dell'Autorità, affinché sia possibile disporre di un quadro d'insieme il più completo possibile;
- prevedere che il GME, in relazione a tutte le attività precedentemente richiamate, predisponga e trasmetta all'Autorità:
 - entro il 15 ottobre di ciascun anno, la relazione delle attività, i cui costi sono oggetto di analisi e di copertura sulla base di disposizioni della medesima Autorità, che dovranno essere svolte nell'anno successivo (o negli anni successivi), comprensiva del relativo preventivo dei costi, nonché un aggiornamento della relazione resa disponibile nel mese di ottobre dell'anno precedente comprensivo del preconsuntivo dei costi per l'anno in corso;
 - entro il 31 marzo di ciascun anno, la relazione delle attività svolte e il consuntivo dei costi effettivamente sostenuti nell'anno precedente, dando motivata evidenza degli scostamenti intervenuti rispetto al preventivo;
- dettagliare le informazioni rese disponibili dal GME in materia di trasparenza contabile in linea con quanto attualmente previsto per i costi afferenti al TIMM e alla PCE;
- non modificare le modalità di copertura dei costi del GME attualmente previste dalle deliberazioni richiamate in premessa. Pertanto, a seguito dell'invio da parte del GME dei dati e delle informazioni di cui al presente provvedimento, l'Autorità, ferma restando la possibilità di richiedere elementi aggiuntivi o integrazioni, procederà:
 - con unico provvedimento annuale, all'approvazione dei corrispettivi, ove previsti, da applicare agli operatori durante l'anno successivo ovvero, in relazione alle attività i cui costi non sono coperti da corrispettivi, dei costi previsionali, nonché all'adeguamento del fondo rischi e oneri presente nel bilancio del GME (utilizzando anche, all'occorrenza, i dati di preconsuntivo);
 - con unico provvedimento annuale, all'approvazione dei costi consuntivati ai fini della loro copertura in relazione alle attività i cui costi non sono coperti da corrispettivi applicati agli operatori, nonché all'adeguamento del fondo rischi e oneri presente nel bilancio del GME

DELIBERA

Articolo 1

Finalità del presente provvedimento

- 1.1 Il presente provvedimento ha l'obiettivo di uniformare le modalità e le tempistiche di rendicontazione dei costi del GME, limitatamente a quanto di competenza dell'Autorità.
- 1.2 I costi di cui al comma 1.1 sono quelli previsionali e a consuntivo relativi alle seguenti attività:
- acquisizione, organizzazione, stoccaggio dei dati per il monitoraggio di cui all'Allegato A del TIMM, condivisione dei medesimi dati con l'Autorità, nonché elaborazione e analisi attinenti agli indici di mercato per il monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica di cui all'articolo 5 del TIMM;
 - organizzazione e gestione della PCE;
 - istituzione, modifica e gestione del *coupling* unico infragiornaliero;
 - attività funzionali all'esercizio del monitoraggio dei mercati all'ingrosso del gas naturale come dettagliate dall'articolo 8 del TIMMIG;
 - organizzazione e gestione della sede per la contrattazione delle garanzie d'origine tramite mercato organizzato e piattaforma per gli scambi bilaterali;
 - gestione del Registro e delle contrattazioni dei titoli di efficienza energetica tramite mercato organizzato o scambi bilaterali;
 - organizzazione e gestione delle attività i cui costi, eventualmente anche per le sole fasi di prima attuazione, trovano copertura tramite l'extra remunerazione PCE;
 - organizzazione e gestione della sede del Mercato Locale della Flessibilità;
 - organizzazione e gestione della Piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione e dei servizi di cui al comma 5.11 del TIRG.

Articolo 2

Modalità e tempistiche di trasmissione all'Autorità dei costi previsionali

- 2.1 Il GME, entro il 15 ottobre di ciascun anno, predispone e trasmette all'Autorità:
- a) la relazione delle attività di cui al comma 1.2 che dovranno essere svolte nell'anno successivo o negli anni successivi come meglio dettagliato nel comma 2.2, comprensiva del relativo preventivo dei costi, con evidenza della quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti;
 - b) un aggiornamento della relazione resa disponibile entro il 15 ottobre dell'anno precedente evidenziando il preconsuntivo dei costi per l'anno in corso.

- 2.2 La relazione di cui al comma 2.1, lettera a), include, separatamente per ciascuna attività di cui al comma 1.2:
- a) un prospetto recante i preventivi - afferenti ai cinque anni successivi la comunicazione del GME - degli investimenti lordi e degli ammortamenti, distinguendo quelli direttamente e indirettamente imputabili a ogni singola attività;
 - b) nei casi di investimenti e ammortamenti indirettamente imputabili a ogni attività, un'accurata descrizione dei *driver* adottati per l'imputazione a ogni attività di cui al comma 1.2 delle quote di rispettiva competenza, nonché delle ragioni sottostanti la scelta dei predetti *driver*;
 - c) un prospetto recante il preventivo - afferente all'anno successivo la comunicazione del GME - dei ricavi, dei costi e dei conseguenti redditi operativi, distinguendo quelli direttamente e indirettamente imputabili a ogni singola attività;
 - d) nei casi di ricavi, costi e conseguenti redditi operativi indirettamente imputabili a ogni attività, un'accurata descrizione dei *driver* adottati per l'imputazione a ogni attività di cui al comma 1.2 delle quote di rispettiva competenza, nonché delle ragioni sottostanti la scelta dei predetti *driver*;
 - e) nel caso delle attività afferenti al TIMM, la relazione di cui al presente comma deve essere conforme allo schema definito ai sensi del comma 4.1 del medesimo TIMM;
 - f) nel caso delle attività afferenti all'organizzazione e gestione della PCE, all'organizzazione e gestione della sede per la contrattazione delle garanzie d'origine tramite mercato organizzato e piattaforma per gli scambi bilaterali, nonché all'organizzazione e gestione della sede per la contrattazione dei titoli di efficienza energetica tramite mercato organizzato e piattaforma per gli scambi bilaterali, una proposta per la definizione dei relativi corrispettivi da applicare agli operatori di mercato nell'anno successivo.
- 2.3 La relazione di cui al comma 2.1, lettera b), include, separatamente per ciascuna attività di cui al comma 1.2, l'eventuale aggiornamento della relazione resa disponibile entro il 15 ottobre dell'anno precedente dando motivata evidenza delle differenze intercorse. In particolare, la relazione reca il pre-consuntivo - afferente all'anno della comunicazione di GME - dei ricavi, dei costi e dei conseguenti redditi operativi imputabili a ogni attività di cui al comma 1.2 nonché degli scostamenti rispetto al preventivo relativo al medesimo anno, distinguendo quelli direttamente e indirettamente imputabili a ogni singola attività.
- 2.4 Il GME rende disponibili anche a Terna le informazioni inerenti all'ammontare dei costi previsionali relativi al *coupling* unico infragiornaliero.

Articolo 3

Modalità e tempistiche di trasmissione all'Autorità dei costi a consuntivo

- 3.1 Il GME, entro il 31 marzo di ciascun anno, predispone e trasmette all'Autorità la relazione delle attività di cui al comma 1.2 svolte nell'anno precedente e il relativo

- consuntivo dei costi effettivamente sostenuti, dando motivata evidenza per singola voce di costo degli scostamenti intervenuti rispetto al preventivo e dando evidenza della quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti.
- 3.2 La relazione di cui al comma 3.1 include, separatamente per ciascuna attività di cui al comma 1.2:
- a) un prospetto recante i consuntivi - afferenti agli ultimi cinque anni antecedenti la comunicazione di GME - degli investimenti lordi e degli ammortamenti distinguendo quelli direttamente e indirettamente imputabili a ogni singola attività;
 - b) nei casi di investimenti e ammortamenti indirettamente imputabili a ogni attività, un'accurata descrizione dei *driver* adottati per l'imputazione a ogni attività di cui al comma 1.2 delle quote di rispettiva competenza, nonché delle ragioni sottostanti la scelta dei predetti *driver*;
 - c) un prospetto recante i consuntivi - afferenti agli ultimi cinque anni antecedenti la comunicazione di GME - dei ricavi, dei costi e dei conseguenti redditi operativi, distinguendo quelli direttamente e indirettamente imputabili a ogni singola attività;
 - d) nei casi di ricavi, costi e conseguenti redditi operativi indirettamente imputabili a ogni attività, un'accurata descrizione dei *driver* adottati per l'imputazione a ogni attività di cui al comma 1.2 delle quote di rispettiva competenza, nonché delle ragioni sottostanti la scelta dei predetti *driver*;
 - e) nel caso delle attività afferenti al TIMM, la relazione di cui al presente comma deve essere conforme allo schema definito ai sensi del comma 4.1 del medesimo TIMM.
- 3.3 Il GME rende disponibili anche a Terna le informazioni inerenti all'ammontare dei costi consuntivati relativi al *coupling* unico infragiornaliero.

Articolo 4 *Abrogazioni*

- 4.1 Il TIMM è modificato nei seguenti punti:
- ai commi 9.1, 9.3 e 9.5, le parole “GME,” sono soppresse;
 - al termine dei commi 9.1 e 9.5 è aggiunta la seguente frase “Le modalità e le tempistiche di rendicontazione dei costi del GME sono definite dalla deliberazione 547/2020/R/com”.
- 4.2 I commi 4.1 e 4.2 della deliberazione ARG/elt 44/11 sono sostituiti dal seguente: “4.1 Le modalità e le tempistiche di rendicontazione dei costi del GME sono definite dalla deliberazione 547/2020/R/com”;
- 4.3 La deliberazione 658/2018/R/eel è modificata nei seguenti punti:
- il punto 3 è soppresso;
 - il punto 5 è sostituito dal seguente: “
5. Le modalità e le tempistiche di rendicontazione, da parte del GME, della propria migliore stima degli oneri che sosterrà nel corso dell'anno

successivo per il *coupling* unico infragiornaliero (di seguito: preventivo di spesa GME) nonchè del consuntivo degli oneri sostenuti nel corso dell'anno precedente per il *coupling* unico infragiornaliero (di seguito: consuntivo di spesa GME), sono definite dalla deliberazione 547/2020/R/com;”;

- il punto 6 è soppresso;
 - ai punti 7, 9 e 10, le parole “di cui al punto 3” e “di cui al punto 5” sono soppresse.
- 4.4 Il TIMMIG è modificato nei seguenti punti:
- il comma 10.2 è soppresso;
 - il comma 10.3 è sostituito dal seguente: “
10.3 Le modalità e le tempistiche di rendicontazione dei costi del GME sono definite dalla deliberazione 547/2020/R/com.”;
 - al comma 10.4, le parole “di cui al precedente comma 10.2, lettera a.” e le parole “ai sensi del precedente comma 10.3, lettera b” sono soppresse.

Articolo 5 *Disposizioni finali*

- 5.1 La presente deliberazione ha effetti a partire dalla rendicontazione dei consuntivi afferenti all'anno 2020.
- 5.2 La presente deliberazione è trasmessa al Gestore dei Mercati Energetici – GME S.p.A.
- 5.3 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

15 dicembre 2020

IL PRESIDENTE

Stefano Besseghini